



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- prtocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

## VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 21 del 14-04-2020

**Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL PERSONALE PER L'ULTERIORE PROROGA DELL'ESTENSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL DIPEDENTE RECCHIUTI CHIARA**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 19:00, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

<b>PELOSI MAURIZIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente in Videoconferenza</b>
<b>PUCCI FRANCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>FULVIMARI DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in Videoconferenza</b>

**Partecipa** il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Laurenzi Fabio;  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**VISTI** i seguenti pareri espressi sulla proposta:

---

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 14-04-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Laurenzi Fabio

---

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **Regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 14-04-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Laurenzi Fabio

---

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare.

**CONSIDERATO** che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie.

**EVIDENZIATO** che questo Ente è stato coinvolto nei recenti eventi sismici che si sono succeduti a far data dal 24 agosto 2016, negli eventi del cosiddetto sisma centro Italia.

**DATO ATTO** che attualmente sono in corso procedure di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nell'ambito della gestione post sisma ai sensi dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e che in conseguenza delle stesse l'Ente è sprovvisto di personale sufficiente a garantire il normale espletamento delle attività d'ufficio.

**DATO ATTO** che l'ing. Recchiuti Chiara è impiegata a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel, alle dipendenze del Comune di Capitignano e assegnata all'Ufficio Sisma, con contratto a tempo parziale, pari a **18 ore** settimanali.

**RICHIAMATA** la propria precedente Deliberazione n. 13 del 06.04.2020 in data ad oggetto "Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale".

**RICHIAMATA** la propria precedente Deliberazione n. n. 3 in data 31.01.2019 in data con la quale si formulava atto d'indirizzo al Responsabile del servizio Personale per l'estensione temporanea dell'orario di lavoro della dipendente Ing. Chiara Recchiuti da 18 ore settimanali a 30 ore settimanali.

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile Finanziario n. 6 del 31/01/2020 del Responsabile Finanziario con la quale è stato disposto in via temporanea e sino al 30.04.2020 l'estensione dell'orario di lavoro della dipendente Chiara Recchiuti da 18 a 30 ore settimanali;

**RICHIAMATO** l'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che recita testualmente "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

**DATO ATTO** in considerazione della sopra citata normativa, dell'impossibilità di procedere all'indizione delle procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato e part-time di un Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D da assegnare all'ufficio Tecnico dell'Ente e dunque, del persistere di una situazione di

criticità riscontrata presso lo stesso ufficio, anche in ragione dell'ampio lasso temporale nel quale il predetto ufficio è risultato carente della necessaria forza lavoro.

**RITENUTO** necessario garantire il buon funzionamento degli uffici, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate da questo Ente, al fine di integrare l'ufficio sisma con il necessario personale.

**RITENUTO** altresì opportuno garantire il necessario affiancamento e coordinamento del personale di recente assunzione presso l'Ente in forza delle disposizioni normative di cui all'art. 50-bis. D.L 189/2016, ed in ragione del fatto che lo stesso personale risulta essere prevalentemente impiegato secondo le modalità dello smart working in osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 art. 87 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che individua il lavoro agile quale *“modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

**VISTI** gli artt. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali Triennio 2016 – 2018 relativo al Lavoro a tempo parziale.

**RICHIAMATI** i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;

- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*;

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui *“solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”*

- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *“sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”*;

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

**CONSIDERATO** quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

**DATO ATTO** che l’aumento di **12 (dodici) ore** al contratto originario, nel caso in esame, **non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno**, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione.

**CONSIDERATO** che l’Ufficio Finanziario ha provveduto ad effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie:

- il rispetto della previsioni di cui all’articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l’obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore medio del triennio 2011- 2013.

**DATO ATTO:**

- che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

- che l’incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull’obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale.

**CONSIDERATO**, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell’ambito del regime di lavoro a tempo parziale.

**VALUTATA** pertanto l’esigenza e l’utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale dell’istruttore Direttivo Tecnico Ing. Chiara Recchiuti, al fine di meglio assicurare l’efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte.

**DATO ATTO** che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro.

## VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio interessato, la cui regolarità è attestata da parte del rispettivo Responsabile, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, dal responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge,

## DELIBERA

### La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

1 – **DI PROROGARE** ulteriormente , a far data **dal 1 maggio 2020**, e sino a scadenza contrattuale .... , la variazione in aumento della prestazione lavorativa della dipendente **Ing. Recchiuti Chiara**, Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica ed economia D1, lavoratrice part-time in forza all’Ente, Ufficio Sisma, **mediante un incremento orario settimanale di 12 (dodici) ore e quindi da 18/36 a 30/36**; tanto al fine di conseguire un’articolazione dell’orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi.

2 - **DI DEMANDARE** agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera.

3 - **DI DARE ATTO** la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito “*aggiornamento*” dell’originario contratto individuale di lavoro.

4. **DI DARE ATTO** che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica.

5. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO  
F.to Pelosi Maurizio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laurenzi Fabio

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online con n°253 in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 08-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laurenzi Fabio

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-05-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi 19-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Laurenzi Fabio

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 08-05-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Laurenzi Fabio